



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Località Praino 87023 DIAMANTE (CS)
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL'OSPITALITA' ALBERGHIERA ITCG-IPAA
& IPSEA - S. SOCIO SANITARIO - I. TECNICO AGRARIO
☎ 0985/81535 - ☎ 0985/81545 -
✉ csis023003@istruzione.it ✉ PEC / csis023003@pec.istruzione.it Uff. . Fatt. **UFYWUX**
www.iissdiamante.edu.it
Cod. Mecc. CSIS023003 -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788

**A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA
AGLI ALUNNI ALLE FAMIGLIE
Al Sito WEB**

OGGETTO: SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA E DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VIGILANZA

DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti degli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

Obblighi dei docenti

L'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante i momenti di socializzazione (ricreazione), le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Anche sul **personale ATA** ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni (ore 8.00) la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. **I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (7.55).**
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante la pausa di socializzazione (intervallo delle lezioni antimeridiane) i docenti vigilano sull'intera classe. La pausa di socializzazione (intervallo delle lezioni antimeridiane) fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

Pausa di socializzazione (intervallo tra le lezioni curricolari)

Durante l'intervallo delle lezioni antimeridiane (pausa di socializzazione), che è di 10 minuti, dalle ore 10,50 alle ore 11,00, di norma, gli alunni resteranno in classe, vigilati dai docenti della terza ora. Solo se le condizioni climatiche lo permettono, e previo il consenso del docente, che è responsabile della sorveglianza degli alunni, gli studenti potranno lasciare le aule e dirigersi in cortile. In tal caso, **la pausa di socializzazione (intervallo delle lezioni antimeridiane) si svolgerà esclusivamente nell'area (sud est) lato ingresso principale: piazzali esterni coperti e non, ad uso esclusivamente pedonale,** mantenendo sempre un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente scolastico, evitando di sporcare, di correre, di urlare e di adottare comportamenti che non ottemperino alla normativa vigente (compreso fumare). **La vigilanza all'esterno è affidata agli insegnanti in orario nelle rispettive classi (III ora) con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Si ribadisce il divieto assoluto di sostare e/o utilizzare le scale di emergenza e/o di recarsi dietro l'edificio, lato ovest.**

Dopo il suono della campana, che segnala la fine della ricreazione, i docenti avranno cura di raggiungere sollecitamente le rispettive aule e annoteranno le eventuali assenze e ritardi. Gli alunni che rientreranno nelle aule in ritardo saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Intervallo tra lezioni curricolari e attività extracurricolari (Progetti Pon, Ptof ecc)

Fra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di quelle pomeridiane (attività extracurricolari) di norma sono sospese sia le attività didattiche sia la vigilanza dei docenti, pertanto gli studenti possono sostare nei locali comuni consentiti: area lato sud-est (piazzali coperti - atrio) avendo cura di tenere un comportamento rispettoso delle persone, dei locali e degli oggetti all'interno dell'Istituto stesso. Durante tale sospensione gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente le direttive relative all'ordine e al comportamento impartite dal personale non docente

addetto alla vigilanza dei locali; in caso si verificano problemi di ordine o di indisciplina o di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, gli studenti saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

4. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. Il personale ai piani vigilerà sull'orario di uscita e le loro classi si provenienza. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
9. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
10. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto dal RSPP e pubblicate sul sito web della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.
11. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
12. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
13. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.
14. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
15. È vietato espellere dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
16. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
17. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
18. Gli **assistenti tecnici** devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
19. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto.
20. **Si ricorda che i telefoni cellulari devono restare spenti durante le lezioni. L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla vicepresidenza per eventuali altri provvedimenti.**
21. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai **collaboratori scolastici**, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
22. I **collaboratori scolastici** collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
23. I **collaboratori scolastici** o **gli aiutanti tecnici** dei laboratori dovranno:
 - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- **accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;**
- **impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni**

24. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DS o suo sostituto.

25. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

26. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

Tutti i collaboratori, al momento dell'uscita, devono portarsi in prossimità degli ingressi per vigilare sugli alunni. E' fatto divieto assoluto per i collaboratori scolastici:

- provvedere a riordinare le aule ecc. al momento dell'uscita degli alunni, (anziché provvedere alla vigilanza)
- far uscire gli alunni dalle porte di emergenza
- Lasciare incustoditi gli ingressi e i piani

La DSGA predisporrà, in particolare, i turni di vigilanza SUI "MINORI DIVERSAMENTE ABILI BISOGNOSI DI SOCCORSO" avendo cura di comunicare i nomi dei collaboratori addetti, ai docenti di classe, ai docenti di sostegno e alla scrivente.

PERSONALE DOCENTE

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

In particolare i docenti presteranno particolare attenzione affinché gli alunni che hanno l'ultima ora di lezione non abbandonino la scuola prima del suono della campanella e che gli alunni diversamente abili gravi vengano consegnati ai genitori o accompagnati all'ingresso dell'autobus dal personale addetto alla vigilanza .

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza degli ingressi deve essere sempre assicurata dai collaboratori scolastici, in servizio al piano terra. Al fine di evitare che alunni possano uscire senza l'autorizzazione o persone non autorizzate possano introdursi nell'edificio, le porte d'ingresso resteranno sempre chiuse.

Per un migliore funzionamento dell'Istituto, si auspica la collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Patrizia D'Amico

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa